

CAPITOLATO D'ONERI

PER LA COPERTURA DEL RISCHIO

DANNI AI VEICOLI NON DI PROPRIETÀ

Lotto 2



COMUNE DI FONTEVIVO

(PROVINCIA DI PARMA)

SEDE ISTITUZIONALE

P.ZZA REPUBBLICA N° 1 - 43010 - FONTEVIVO (PR)

CODICE FISCALE E PARTITA IVA : 00429190341

PROTOCOLLO@POSTACERT.COMUNE.FONTEVIVO.PR.IT

SCHEMA DI POLIZZA

Contraente**COMUNE DI FONTEVIVO**

Sede legale P.zza Repubblica n° 1 - 43010 - Fontevivo (PR)

Codice Fiscale e Partita IVA : 00429190341

Veicolo assicurati

Sono assicurati i veicoli, non di proprietà del Contraente utilizzati da:

- ☐ Dipendenti, per missione o adempimento d'ufficio, previamente autorizzato;
- ☐ Amministratori (Sindaco, Assessori, Consiglieri), Segretario comunale, Direttore Generale per l'espletamento del mandato o incarico amministrativo

Rischi assicurati

Incendio

Furto-rapina

Danni accidentali

Somma assicurata: € 25.000,00

Il valore commerciale di ciascun veicolo non di proprietà del Comune, utilizzato dalle persone sopraindicate, con il limite della somma indicata (la garanzia opera nella forma a primo rischio assoluto in deroga a quanto disposto dall'art. 1907 del codice civile).

Durata contrattuale**Art. 5 condizioni generali**

Durata mesi	rateazione	Effetto ore 24.00	Scadenza ore 24.00
54	annuale	30.06.2026	31.12.2029

Franchigie / scoperti

Come indicato nel prospetto in calce al presente capitolato d'oneri

Parametri calcolo premio

Km preventivati percorsi ex art. 13	Tasso lordo Km	Premio annuo lordo	Premio minimo lordo acquisito
10.000	€	€	€

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI D'INDENNIZZO – Comune di Sorbolo Mezzani

Per sinistri riferiti alle garanzie sottoindicate sono applicabili gli scoperti e/o le franchigie ed i limiti di indennizzo ivi indicati.

Evento	Franchigia	Scoperto			Limite indennizzo
		%	Min.	Max.	
Incendio	0,00				Somma assicurata
Furto-rapina	0,00				Somma assicurata
Danni da atti sociopolitici	0,00				Somma assicurata
Danni da eventi naturali	0,00				Somma assicurata
Danni accidentali		10	250,00		Somma assicurata
Ricorso terzi da incendio	0,00				100.000,00 x s
Trasporto vittime della strada	0,00				500,00 x s
Rottura cristalli	0,00				500,00 x s
Traino per guasto o incidente	0,00				500,00 x s
Recupero del veicolo	0,00				500,00 x s
Spese di rimessaggio	0,00				500,00 x s
Invio veicolo per prosecuzione del viaggio – veicoli non di proprietà	0,00				500,00 x s
Invio veicoli per prosecuzione del viaggio – veicoli di proprietà	0,00				€ 1 x Km max. 500,00 x s
Beni trasportati	100,00				600,00 x s
S = limite di indennizzo per sinistro A = Limite di indennizzo per anno assicurativo Relativamente alle garanzie previste dal presente contratto, nessun altro limite, sotto limite, scoperto o franchigia oltre a quelli sopra riportati potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti dalla polizza, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia/scoperto più elevata tra quelle applicabili.					

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Dipendente:	qualsiasi persona, che abbia con la Pubblica Amministrazione, sia alle dirette dipendenze dell'Ente di Appartenenza o no, un rapporto di servizio o un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Ente.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	il soggetto che stipula la polizza
Assicurato:	destinatario dell'assicurazione; soggetto a favore del quale è stipulata la polizza
Impresa:	la Società Assicuratrice
Broker:	il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto
Premio:	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa
Somma assicurata:	la somma che rappresenta il limite fino al quale l'Impresa obbligata
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo:	la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro
Franchigia:	parte prestabilita del danno, liquidabile a termini di polizza, che resta a carico dell'Assicurato senza che possa assicurarla presso altri Assicuratori, pena decadenza dal diritto alla garanzia
Comune:	il Contraente della polizza
Veicolo:	ogni macchina di qualsiasi specie, secondo la nozione di cui all'art. 46 ed in particolare alle classificazioni di cui all'art. 47 del Codice della Strada (legge 01.08.2003 n. 214) e successive modifiche ed integrazioni.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo. Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 2 Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o le rate di premio entro i 30 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute. Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 3 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 4 Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto

Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- ☐ in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l'Assicurazione ad un premio più elevato,
- ☐ nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.

In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 30%.

La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'ordinamento vigente in materia di appalti

pubblici. Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l'applicazione dell'incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

La Società ha inoltre facoltà di recedere dall'Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- ☐ in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione,
- ☐ nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.

Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all'esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all'articolo "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio".

Art. 5 Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata in scheda di polizza, non soggetta a tacito rinnovo. È facoltà del Contraente richiedere alla Società almeno 10 giorni prima del termine del contratto una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto).

È facoltà del Contraente rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza. Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art 60 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 6 Deroga foro competente e sede arbitrale

Si conviene fra le parti che Foro competente e Sede arbitrale riguardanti l'esecuzione del contratto devono intendersi quelle di residenza della Contraente.

Art. 7 Esonero denuncia altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni in corso o che venissero stipulate dopo l'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 8 Proroga termini denuncia sinistri

Il termine per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a 15 giorni a decorrere dal giorno in cui l'ufficio competente dell'Ente alla gestione dei contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza.

Art. 9 Conservazione tracce e residui del sinistro

Si conviene tra le parti che:

- ☐ l'Assicurato, dopo aver denunciato il sinistro alla Società assicuratrice, potrà modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività produttiva;
- ☐ l'Assicurato è obbligato a conservare le tracce ed i residui del sinistro non oltre 30 giorni dalla denuncia del sinistro medesimo.

Art. 10 Denuncia circostanziata dei sinistri

Si conviene che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dall'Assicurato viene limitato alla presentazione di un elenco particolareggiato degli enti asportati o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

Art. 11 Rinuncia al diritto di rivalsa

L'Impresa dichiara di rinunciare all'azione di rivalsa, prevista dall'art. 1916 del C.C., nei confronti del conducente del veicolo, salvo il caso di dolo.

Art. 12 Sinistri precedenti

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifesta mala fede.

Art. 13 Coassicurazione e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia ripartito per quote tra le Società indicate in polizza, in deroga al disposto dell'articolo 1911 del Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici del riparto di assicurazione sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria.

Art. 14 Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a seguito di semplice richiesta pervenuta dalla Contraente ed entro 10 giorni dal ricevimento della stessa. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.

Art. 15 Interpretazione della polizza

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione, prestampate.

Art. 16 Clausola broker

Alla Società Verlingue Spa è affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi del D.lgs 07.09.2005 nr. 209. Il Contraente e la/le Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti all'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso. La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i. Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi, secondo gli usi e gli accordi praticati normalmente sul mercato assicurativo. Al Broker verranno retrocesse dall'Impresa o dall'Agenzia mandataria dell'Impresa, provvigioni pari al 7% dei premi imponibili complessivamente pagati.

Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. . I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata

- tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 18 Clausola CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, così come convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, il Contraente avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto allo stesso e la Società non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Art. 19 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 20 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 21 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

BENI ASSICURATI ED AMBITO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

ART.1 BENI ASSICURATI

I beni assicurati mediante la presente assicurazione sono da intendersi i seguenti veicoli, con esclusione di quelli di proprietà di proprietà o nella disponibilità del Contraente in quanto in locazione o concessi in comodato allo stesso, utilizzati dai seguenti soggetti

- A) Dipendenti del Contraente** e, se assicurabili dal Contraente in forza di specifiche previsioni di leggi, contratti o convenzioni, altri soggetti dei quali lo stesso si avvalga nell'esercizio dell'attività (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: personale in comando da altri Enti, collaboratori a progetto, lavoratori somministrati, occupati in lavori socialmente utili, volontari, compresi quelli del nucleo locale della protezione civile), per la cui identificazione varrà la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente medesimo a termini di legge.
- B) Amministratori (Sindaco, Assessori, Consiglieri – Presidente, Componenti della Giunta, Componenti del Consiglio), Segretario, Direttore Generale** per l'espletamento del mandato o incarico amministrativo o per compiti d'ufficio

ART. 2 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia è operante per i seguenti casi:

- a) per i veicoli utilizzati dai soggetti designati alla lettera A del precedente articolo 1, l'assicurazione vale limitatamente ai rischi conseguenti all'uso autorizzato dei medesimi per missioni e adempimenti di servizio per conto e nell'interesse del Contraente. Il rischio in itinere deve intendersi compreso limitatamente ai casi in cui per l'adempimento di servizio sia stato autorizzato l'utilizzo del veicolo da e/o per la dimora abituale e venga conseguentemente considerata la corrispondente percorrenza chilometrica, in quanto elemento pattuito per il computo del premio. L'assicurazione, quando faccia carico al Contraente prevederne l'estensione (purché venga computata la relativa percorrenza coperta dai veicoli assicurati ai fini del conteggio del premio) vale anche quanto gli Assicurati svolgano le rispettive funzioni, in comando, in convenzione o per supplenza, presso altri Enti pubblici;
- b) per i veicoli utilizzati dai soggetti designati alla lettera B del precedente articolo 1, l'assicurazione vale per i rischi derivanti dall'uso dei medesimi per conto e nell'interesse del Contraente, in occasione di trasferte, missioni o trasferimenti connessi con l'espletamento delle funzioni di mandato e/o incarico, compreso il rischio derivante dai trasferimenti dal domicilio, dimora o sede di lavoro, alla sede nella quale sia previsto lo svolgimento dell'attività di mandato o incarico e viceversa.

ART. 3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Oggetto dell'assicurazione sono i danni materiali e diretti subiti dai veicoli di cui al precedente art.1, sofferti durante il loro utilizzo su aree pubbliche o private e per gli scopi di cui al citato articolo e conseguenti a:

- ☐ incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione;
- ☐ furto, rapina, estorsione o tentativo di tali reati e/o danni conseguenti alla circolazione successiva agli stessi;
- ☐ danni accidentali (collisione con altri veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada).

L'assicurazione comprende anche i danni subiti dalle parti accessorie purché stabilmente installate sul veicolo. L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, dell'Austria, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, nonché dei Paesi per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

ART.4 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- ☐ se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge;
- ☐ se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- ☐ se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- ☐ cagionati da oggetti, materiali od animali trasportati;
- ☐ conseguenti a traino attivo o passivo, manovre a spinta od a mano;
- ☐ derivanti da uso improprio del veicolo;
- ☐ determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- ☐ direttamente od indirettamente dovuti a, o causati, da colpi di stato civile o militare, guerre, invasioni, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità;
- ☐ dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
- ☐ causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- ☐ verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove.
- ☐ **ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI** A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:

- ✓ per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e
- ✓ il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
- ✓ la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.

La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.

DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

ART.5 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO (PER I RISCHI INCENDIO, FURTO-RAPINA)

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni di mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Sia in caso di danni parziali che totali restano fermi gli eventuali scoperti previsti dalle condizioni di polizza.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

L'Impresa, in nessun caso, sarà tenuta a pagare somma superiore a quella indicata in scheda di polizza, per veicolo assicurato.

ART.6 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO (PER IL RISCHIO "DANNI ACCIDENTALI")

L'ammontare del danno, risarcibile entro il valore commerciale del veicolo al momento immediatamente precedente il sinistro, sarà pari:

- ☐ in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte o asportate, senza tener conto del degrado d'uso;
- ☐ in caso di danno totale, al valore commerciale del veicolo ante sinistro, dedotto il valore di recupero.

L'Impresa, in nessun caso, sarà tenuta a pagare somma superiore a quella indicata in scheda di polizza, per veicolo assicurato.

ART.7 FRANCHIGIA

La liquidazione dell'indennizzo è effettuata con l'applicazione delle franchigie e/o scoperti indicati nello specifico prospetto in calce al presente capitolato d'onori.

PATTUZIONI CONTRATTUALI

Le condizioni generali di assicurazione sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti pattuizioni contrattuali:

1. Servizio di Protezione Civile
2. Modalità di denuncia di sinistro
3. Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno
4. Modalità per la liquidazione degli indennizzi
5. Pagamento indennizzi
6. Costituzione del premio - Obbligo delle parti contraenti
7. Esonero denuncia dei dati identificativi dei veicoli assicurati
8. Colpa grave
9. Gestione dei sinistri con franchigia
10. Interpretazione della polizza

1. SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

La presente assicurazione è operante anche durante l'espletamento di incarichi e/o servizi di protezione civile, previamente autorizzati dal Comune.

2. MODALITÀ DI DENUNCIA DI SINISTRO

L'Amministrazione provvederà a comunicare all'Impresa l'avvenuto sinistro, fornendo alla stessa la seguente documentazione:

a) per sinistri accaduti a veicoli condotti dai **soggetti di cui all'art. 13a)**:

- ☐ attestazione del Comune che il sinistro è avvenuto in occasione di missione o adempimento di servizio preventivamente autorizzato;
- ☐ dichiarazione dell'interessato, il quale risponderà di eventuali dichiarazioni non veritiere, dalla quale risulti il soggetto proprietario del veicolo e che contenga una completa ed esauriente descrizione del fatto e l'indicazione del luogo, data ed ora dell'evento, nonché degli eventuali testimoni presenti e contenga inoltre ogni altro elemento utile a consentire la più ampia ricostruzione del sinistro.

b) per sinistri accaduti a veicoli condotti dai **soggetti di cui all'art. 13b)**:

- ☐ attestazione del Comune che il sinistro è avvenuto in occasione di espletamento del mandato o incarico amministrativo o compito d'ufficio o trasferimento dall'abitazione o dimora o sede di lavoro al luogo di svolgimento del mandato;
- ☐ dichiarazione dell'interessato, il quale risponderà di eventuali dichiarazioni non veritiere, dalla quale risulti il soggetto proprietario del veicolo e che contenga una completa ed esauriente descrizione del fatto e l'indicazione del luogo, data ed ora dell'evento, nonché degli eventuali testimoni presenti e contenga inoltre ogni altro elemento utile a consentire la più ampia ricostruzione del sinistro.

Il Comune fornirà inoltre all'Impresa le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

3. MODALITÀ E SOGGETTI PREPOSTI ALLA DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento, sono effettuate dall'Impresa e dal beneficiario dell'assicurazione. A tal fine l'Impresa dovrà inviare al beneficiario una proposta di indennizzo. Qualora egli non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su sua richiesta, deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dall'Impresa, uno dal beneficiario ed il terzo di comune accordo o, in difetto e su istanza di una delle parti, dal Presidente del Tribunale di competenza territoriale del Contraente. L'Impresa ed il beneficiario sosterranno ciascuna le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo. Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza e la loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione di un arbitro dissenziente.

4. MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI

L'Impresa, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti. L'indennizzo da liquidare oltre i termini indicati nel comma precedente per effetto di contestazioni risolte con il ricorso all'arbitrato, sarà maggiorato degli interessi legali relativamente al periodo trascorso tra l'accadimento del sinistro ed il pagamento dell'indennizzo.

In ogni caso l'Impresa rimetterà gli indennizzi direttamente al beneficiario, dandone comunicazione al Comune. Verrà in ogni caso dedotto dall'indennizzo quanto eventualmente percepito dall'Assicurato o dagli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni stipulate a favore degli automezzi assicurati, ovvero di risarcimenti percepiti da terzi responsabili del danno.

5. PAGAMENTO INDENNIZZI

L'Impresa si impegna a liquidare l'indennizzo dovuto a seguito di sinistro, anche in pendenza di istruttoria penale che non riguardi comunque la persona fisica dell'Assicurato o il Contraente.

6. COSTITUZIONE DEL PREMIO - OBBLIGO DELLE PARTI CONTRAENTI

Il premio dell'assicurazione, comprensivo delle imposte vigenti pro tempore, viene pattuito come indicato in scheda di polizza sulla base dei parametri preventivati assunti a base di calcolo del premio, e deve intendersi quale premio anticipato minimo acquisito. Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione l'Amministrazione è tenuta a comunicare all'Impresa i dati consuntivi relativi all'ammontare complessivo dei chilometri percorsi per ragioni di servizio dai veicoli utilizzati dai soggetti di cui all'art. 13 a) ed eventuali variazioni intercorse nel criterio applicato per i soggetti di cui all'art. 13 b). Le differenze attive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Nel caso di dichiarazioni inesatte, l'Impresa riconoscerà comunque la piena validità del contratto, salvo il suo diritto agli eventuali conguagli di premio.

7. ESONERO DENUNCIA DEI DATI IDENTIFICATIVI DEI VEICOLI ASSICURATI

Il Comune è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi degli automezzi assicurati, per la cui identificazione si farà riferimento alla dichiarazione del Contraente e quanto disciplinato dal precedente articolo 3 delle pattuizioni contrattuali.

8. COLPA GRAVE

L'Impresa è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e loro rappresentanti legali nonché determinato colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

9. GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA

La Società si impegna a gestire tutti i sinistri, compresi quelli rientranti nelle franchigie contrattuali. Le franchigie dovute per i sinistri saranno richieste dalla Società con cadenza semestrale, unendo alla richiesta copia delle quietanze o altra documentazione equipollente attestante l'avvenuto pagamento dei sinistri. Il contraente provvederà al pagamento dell'importo dovuto entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.

10. INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte hanno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione prestampate.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE E/O PARTICOLARI

Le condizioni generali di assicurazione sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti condizioni particolari:

1. Recupero delle cose rubate
2. Incendio e danni da atti socio-politici
3. Incendio e danni da eventi naturali
4. Ricorso terzi da incendio
5. Danni da trasporto occasionale di vittime della strada
6. Danni da scasso
7. Valore a nuovo
8. Assicurazione nella forma a primo rischio assoluto
9. Rottura di cristalli
10. Traino a seguito di guasto e/o incidente
11. Recupero del veicolo
12. Spese di rimessaggio
13. Invio automezzo per la prosecuzione del trasporto
14. Beni trasportati

1. RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne abbia notizia. Le cose recuperate sono di proprietà dell'Impresa, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece l'Impresa abbia risarcito il danno solo in parte, il valore delle cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione fra l'Impresa e l'Assicurato, ferma la facoltà dell'Assicurato stesso di conservare la proprietà delle cose recuperate, restituendo all'Impresa l'indennizzo per esse ricevuto. Qualora si abbia recupero prima del risarcimento del danno, l'Impresa risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto.

2. INCENDIO E DANNI DA ATTI SOCIO-POLITICI

La garanzia è estesa ai danni da incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. La garanzia è altresì prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione degli stessi eventi.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata alle Autorità, inoltrando all'Impresa copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Dopo ogni denuncia di sinistro, l'Impresa può recedere dalla garanzia prestata, secondo le modalità previste dalle Pattuizioni Contrattuali.

Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di polizza in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

3. INCENDIO E DANNI DA EVENTI NATURALI

La garanzia è estesa ai danni da Incendio nonché agli altri danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini, sia artificiali che naturali; sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso i finestrini, porte e tetti rimasti aperti.

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da terremoti, tempeste di vento, grandine, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, caduta di neve, esplosioni naturali, caduta di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi.

4. RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'Impresa, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio, di esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo non in circolazione ai sensi di Legge (Titolo X D.Lgs 07.09.2005 nr. 209 e successive modifiche ed integrazioni), risponde secondo le Condizioni Generali di Assicurazione dei danni materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose di terzi, con il limite massimo indicato in scheda di polizza per sinistro. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo.

5. DANNI DA TRASPORTO OCCASIONALE DI VITTIME DELLA STRADA

L'Impresa rimborsa entro il limite indicato in scheda di polizza per evento, le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Amministrazione Ospedaliera o del medico intervenuto o dell'Autorità di Polizia.

6. DANNI DA SCASSO

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni da effrazione o scasso subiti dai mezzi nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno dei mezzi suddetti. La somma assicurata è pari a quella della garanzia "Furto - Rapina".

7. VALORE A NUOVO

In caso di sinistro parziale che colpisca il veicolo assicurato o il natante non verrà applicato alcun degrado alle parti sinistrate (fatta eccezione per batteria e pneumatici) se il sinistro si verifica entro 12 mesi dalla prima immatricolazione del veicolo o del natante.

Limitatamente alle autovetture ad uso privato ed ai veicoli ad uso promiscuo, in caso di sinistro totale che avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione degli stessi, la liquidazione del danno viene effettuata, nei limiti del valore assicurato, senza tener conto del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti.

8. ASSICURAZIONE NELLA FORMA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Si precisa che la garanzia è prestata nella forma "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" fino alla concorrenza del massimale indicato in scheda di polizza, fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

9. ROTTURA DI CRISTALLI

L'impresa rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o da fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata dalla polizza. Previa presentazione di regolare fattura, la garanzia è prestata, per ogni evento, fino alla concorrenza del massimo indennizzabile indicato, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione di nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchietto retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

10. TRAINO A SEGUITO DI GUASTO E/O INCIDENTE

Qualora in veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di circolare autonomamente, l'Impresa rimborserà, purché documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza oppure fino alla residenza abituale dell'Assicurato, o sua autocarrozzeria di fiducia. Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

11. RECUPERO DEL VEICOLO

Qualora in veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- ☐ dover essere sollevato e trasportato;
- ☐ dover essere sollevato e poi trainato;
- ☐ dover essere rimosso sulla sede stradale

l'Impresa rimborserà, purché documentate, le spese di recupero del veicolo.

12. SPESE DI RIMESSAGGIO

Qualora il danno non sia riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, l'Impresa rimborserà, purchè documentate, le spese di rimessaggio per le prime 24 ore.

13. INVIO AUTOMEZZO PER LA PROSECUZIONE DEL TRASPORTO

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non poter procedere con i propri mezzi e non sia possibile la riparazione immediata, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese, purchè documentate, sostenute per l'invio di altro automezzo per consentire la prosecuzione del viaggio. Nel caso in cui l'automezzo inviato in sostituzione sia di proprietà dell'Assicurato il rimborso verrà riconosciuto per un importo pari ad Euro 1,00 per Km percorso, da calcolarsi dalla residenza abituale dell'Assicurato al luogo dove si trova il veicolo in sosta forzata.

In entrambi i casi l'Assicurato, a comprova di quanto avvenuto, metterà a disposizione degli incaricati dell'Impresa per la liquidazione del danno, i verbali delle Autorità eventualmente intervenute sul luogo del sinistro, le bolle di accompagnamento e le ricevute di scarico della merce, copia della denuncia all'Autorità competenti in caso di furto, le fatture e/o ricevute fiscali pagate per le spese inerenti la riparazione del veicolo e dell'invio dell'automezzo in sostituzione.

14. BENI TRASPORTATI

La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti ai beni ed effetti personali (esclusi gioielli, oggetti di metallo prezioso, denaro) a bordo dei veicoli utilizzati, fino alla concorrenza per sinistro della somma indicata in scheda di polizza per beni ed effetti personali. La garanzia è prestata con l'applicazione per ogni sinistro di un franchigia fissa indicata in scheda di polizza.